

# CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 8 giugno 2012 (18.06) (OR. en)

Fascicolo interistituzionale: 2012/0087 (NLE)

10040/2/12 REV 2

**UD 142 AELE 34** 

# **NOTA**

del:	Segretariato generale
al:	Gruppo "Unione doganale"
n. doc. prec:	doc. 10040/1/12 UD 142 AELE 34
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito - Testo di compromesso riveduto della presidenza

Si allega per le delegazioni il testo di compromesso riveduto in oggetto, preparato dalla presidenza e modificato in base alle osservazioni delle delegazioni. Le modifiche rispetto al doc. 10040/1/12 figurano in **grassetto sottolineato**.

Si informano le delegazioni che il presente testo sarà sottoposto per adozione al Coreper e al Consiglio tra i punti senza discussione.

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T DG G 3

# Proposta di

#### DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA con riguardo all'adozione di una decisione che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, **primo comma** in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 15 bis della convenzione relativa ad un regime comune di transito<sup>1</sup> un paese terzo può diventare parte contraente della convenzione previa decisione del comitato congiunto di invitare tale paese ad aderirvi.
- (2) L'articolo 15 della convenzione relativa ad un regime comune di transito conferisce al comitato congiunto istituito dalla convenzione la facoltà di raccomandare e di adottare, mediante decisione, modifiche della convenzione e delle relative appendici.
- (3) La Croazia ha formalmente espresso l'intenzione di aderire al regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi della convenzione.
- (4) La Croazia ha soddisfatto i requisiti giuridici, strutturali e di tecnologia dell'informazione che rappresentano i presupposti essenziali per l'adesione; tale paese aderirà quindi alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito una volta espletata la procedura formale di adesione.

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T 22 DG G 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

(5) L'allargamento del regime comune di transito comporta talune modifiche alla convenzione. Tali modifiche riguardano l'inserimento di nuovi riferimenti linguistici in lingua croata e

opportuni adeguamenti degli atti costitutivi della garanzia.

(6) La proposta di modifica è stata presentata e discussa nell'ambito del gruppo di lavoro UE-

EFTA, che ha approvato il testo in via preliminare.

(7) Occorre pertanto definire la posizione dell'Unione europea in merito alla proposta di

modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea deve adottare nell'ambito del comitato congiunto UE-EFTA sul

transito comune in merito all'adozione, da parte di detto comitato, della decisione n. XXX che

modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito è basata sul

progetto di decisione allegato alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato congiunto UE-EFTA, previa debita notifica al

Consiglio, possono concordare modifiche minori del progetto di decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la Commissione pubblica la decisione del comitato congiunto UE-EFTA sul

transito comune nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T CT

# Proposta di

# DECISIONE N. XXX DEL COMITATO CONGIUNTO UE-EFTA SUL TRANSITO COMUNE

che modifica la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito [...]

# IL COMITATO CONGIUNTO,

vista la convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito<sup>2</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 3, lettera a),

considerando quanto segue:

- **(1)** La Croazia ha espresso l'intenzione di aderire alla convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito ed è stata invitata a seguito di una decisione adottata il 19 gennaio 2012 dal comitato congiunto istituito ai sensi di detta convenzione.
- (2) Occorre pertanto inserire nella convenzione, nell'ordine opportuno, la traduzione in lingua croata dei riferimenti linguistici ivi riportati.
- La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adesione della Croazia alla (3) convenzione.
- **(4)** Per consentire l'utilizzo dei formulari relativi alla garanzia stampati secondo i criteri in vigore prima della data di adesione della Croazia alla convenzione, è opportuno fissare un periodo transitorio durante il quale tali stampati potranno continuare ad essere utilizzati con alcuni adattamenti.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza la convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T DGG3

GU L 226 del 13.8.1987, pag. 2.

### Articolo 1

L'appendice III della convenzione relativa ad un regime comune di transito è modificata conformemente all'allegato della presente decisione.

#### Articolo 2

- 1. La presente decisione si applica a decorrere dalla data di adesione della Croazia alla convenzione relativa ad un regime di transito comune.
- 2. I formulari di cui agli allegati C1, C2, C3, C4, C5 e C6 dell'appendice III possono continuare ad essere utilizzati fino alla fine del dodicesimo mese successivo alla data di applicazione della presente decisione con i necessari adattamenti geografici e di elezione di domicilio o di indirizzo del mandatario.

Fatto a Bruxelles,

Per il comitato congiunto

Il presidente

# **ALLEGATO**

1. Nella casella 51 dell'allegato B1 è aggiunto il seguente trattino tra il Regno Unito e l'Islanda:

"Croazia HR"

- 2 Nell'allegato B6, il titolo III è modificato come segue:
- 2.1. Nella prima parte della tabella "Validità limitata – 99200" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "\_ HR Valjanost ograničena"
- Nella seconda parte della tabella "Dispensa 99201" è aggiunto il seguente trattino prima di 2.2. IS:
- "\_ HR Oslobođeno"
- Nella terza parte della tabella "Prova alternativa 99202" è aggiunto il seguente trattino 2.3. prima di IS:
- "\_ HR Alternativni dokaz"
- Nella guarta parte della tabella "Differenze: ufficio al quale sono state presentate le merci.... 2.4. (nome e paese) – 99203" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "\_ HR Razlike: Carinarnica kojoj je roba podnesena .....(naziv i zemlja)"
- Nella quinta parte della tabella "Uscita da ... soggetta a restrizioni o ad imposizioni a norma del(la) regolamento/direttiva/decisione n. ... – 99204 " è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- ograničenjima Izlaz podliježe ili pristojbama temeliem iz..... Uredbe/Direktive/Odluke br..."
- 2.6. Nella sesta parte della tabella "Dispensa dall'itinerario vincolante - 99205" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "\_ HR Oslobođeno od propisanog plana puta"
- Nella settima parte della tabella "Speditore autorizzato 99206" è aggiunto il seguente 2.7. trattino prima di IS:
- "\_ HR Ovlašteni pošiljatelj"
- Nell'ottava parte della tabella "Dispensa dalla firma 99207" è aggiunto il seguente trattino 2.8. prima di IS:
- HR Oslobođeno potpisa"

- 2.9. Nella nona parte della tabella "Garanzia globale vietata 99208" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "- HR Zabranjeno zajedničko jamstvo"
- 2.10. Nella decima parte della tabella "Utilizzazione non limitata 99209" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "- HR Neograničena uporaba"
- 2.11. Nell'undicesima parte della tabella "Rilasciato a posteriori 99210" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "- HR Izdano naknadno"
- 2.12. Nella dodicesima parte della tabella "Vari 99211" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "- HR Razni"
- 2.13. Nella tredicesima parte della tabella "Alla rinfusa 99212" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "- HR Rasuto"
- 2.14. Nella quattordicesima parte della tabella "Speditore 99213" è aggiunto il seguente trattino prima di IS:
- "- HR Pošiljatelj"

# 3. L'allegato C1 è sostituito dal seguente:

# "ALLEGATO C1

#### REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

#### ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

# **GARANZIA ISOLATA**

Im	pegno del garante
1 so	II(la) ottoscritto(a) <sup>3</sup>
re	sidente a <sup>4</sup>
si	costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di
a	concorrenza di un importo massimo di
R E R R R R R C C	ei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla epubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Stonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla epubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania di Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla epubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla epubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, da egno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della epubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, del Principato di Andorra e della epubblica di San Marino <sup>5</sup> , per tutte le somme di confederatione della escensione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merce escritte di seguito vincolate al regime di transito comune/comunitario presso l'ufficio di partenza de
a	destinazione dell'ufficio di
 D	esignazione delle merci:

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T 8 DG G 3

\_

Cognome e nome o ragione sociale.

<sup>4</sup> Indirizzo completo

Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

- 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui esso è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione dell'operazione di transito comune/comunitario, coperta dal presente impegno, che abbia avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
- 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio<sup>7</sup> in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a	, addi
	0
	(Firma) <sup>8</sup>

Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di.....", indicando l'importo in lettere.

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T 9
DG G 3

Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

II.	Accettazione dell'ufficio di garanzia
	Ufficio di garanzia di
	Impegno del garante accettato il
	(Timbro e firma)"

\_

10040/2/12 REV 2 Oli/OLI/fb/T 10 DG G 3

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Da completare a cura dell'ufficio di partenza.

4. L'allegato C2 è sostituito dal seguente:

# "ALLEGATO C2

#### REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

#### ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

#### GARANZIA ISOLATA A MEZZO DI CERTIFICATI

I	<b>Impegno</b>	del	garante
1.	Impegno	uci	garante

1.	Il(la) critto(a) <sup>10</sup>
sottoso	critto(a) <sup>10</sup>
residei	nte a <sup>11</sup>
si cost	ituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di

nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord), nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino<sup>12</sup>,

per tutte le somme di cui un obbligato principale è o diventi debitore nei confronti di detti paesi, sia per il debito principale e addizionale che per spese ed accessori, ad esclusione delle pene pecuniarie, a titolo di dazi e altri diritti e tributi applicabili alle merci vincolate al regime di transito comune/comunitario, per i quali il(la) sottoscritto(a) ha accettato di impegnare la propria responsabilità mediante il rilascio di certificati di garanzia isolata a concorrenza di un importo massimo di 7 000 EUR per certificato.

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza di 7 000 EUR per certificato di garanzia isolata e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.

\_\_\_\_\_

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T 11 DG G 3

Cognome e nome o ragione sociale.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Indirizzo completo.

Unicamente per le operazioni di transito comunitario.

Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio<sup>13</sup> in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso: Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo Paese II(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate. Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio. Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia. Fatto a ....., addì ..... ..... (Firma)<sup>14</sup> II. Accettazione dell'ufficio di garanzia Ufficio di garanzia di Impegno del garante accettato il ...... (Timbro e firma)"

Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia".

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T 12 DGG3

<sup>13</sup> Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia. 14

5. L'allegato C4 è sostituito dal seguente:

# "ALLEGATO C 4

#### REGIME DI TRANSITO COMUNE/TRANSITO COMUNITARIO

#### ATTO COSTITUTIVO DELLA GARANZIA

#### **GARANZIA GLOBALE**

_	_		
	Impegno	44	garanta
1.	11111062110	ucı	Parante

1. II(la) sottoscritto(a) <sup>15</sup>
residente a <sup>16</sup>
si costituisce garante in solido, presso l'ufficio di garanzia di
a concorrenza di un importo massimo di
che rappresenta il 100/50/30% <sup>17</sup> dell'importo di riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita da

che rappresenta il 100/50/30%<sup>17</sup> dell'importo di riferimento nei confronti dell'Unione europea (costituita dal Regno del Belgio, dalla Repubblica di Bulgaria, dalla Repubblica ceca, dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica di Estonia, dall'Irlanda, dalla Repubblica ellenica, dal Regno di Spagna, dalla Repubblica francese, dalla Repubblica italiana, dalla Repubblica di Cipro, dalla Repubblica di Lettonia, dalla Repubblica di Lituania, dal Granducato di Lussemburgo, dall'Ungheria, dalla Repubblica di Malta, dal Regno dei Paesi Bassi, dalla Repubblica d'Austria, dalla Repubblica di Polonia, dalla Repubblica portoghese, dalla Romania, dalla Repubblica di Slovenia, dalla Repubblica slovacca, dalla Repubblica di Finlandia, dal Regno di Svezia, dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord) nonché nei confronti della Repubblica di Croazia, della Repubblica d'Islanda, del Regno di Norvegia, della Confederazione elvetica, del Principato di Andorra e della Repubblica di San Marino, <sup>18</sup>

2. Il(la) sottoscritto(a) si impegna ad effettuare, alla prima richiesta scritta delle autorità competenti dei paesi di cui al paragrafo 1, il pagamento delle somme richieste, fino a concorrenza dell'importo massimo citato e senza poterlo differire oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, a meno che il(la) sottoscritto(a) o ogni altra persona interessata non provi, prima della scadenza di tale termine, con soddisfazione delle autorità competenti, che l'operazione si è conclusa.

Le autorità competenti possono, a richiesta del(della) sottoscritto(a) e per ogni ragione ritenuta valida, prorogare oltre il termine di trenta giorni dalla data della richiesta di pagamento il termine entro il quale il(la) sottoscritto(a) è tenuto(a) ad effettuare il pagamento delle somme richieste. Le spese risultanti dalla concessione di tale termine supplementare, ed in particolare gli interessi, devono essere calcolati in modo che il loro importo sia equivalente a quello che sarebbe richiesto a tal fine sul mercato monetario e finanziario nazionale.

.

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T 13 **DG** G 3

Cognome e nome o ragione sociale.

Indirizzo completo.

<sup>17</sup> Cancellare la dicitura inutile.

Cancellare l'indicazione della(e) parte(i) contraente(i) o dello(degli) Stato(i) (Andorra e San Marino) il cui territorio non sarà attraversato. I riferimenti al Principato di Andorra e alla Repubblica di San Marino riguardano soltanto le operazioni di transito comunitario.

Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo dell'obbligato principale.

Tale importo può essere diminuito delle somme già pagate in virtù del presente impegno soltanto quando il(la) sottoscritto(a) è invitato(a) a pagare un debito sorto in occasione di un'operazione di transito comune/comunitario che ha avuto inizio anteriormente alla data di ricevimento della precedente richiesta di pagamento oppure nei trenta giorni successivi a tale data.

- 3. Il presente impegno è valido a decorrere dal giorno in cui è accettato dall'ufficio di garanzia. Il(la) sottoscritto(a) è responsabile del pagamento del debito sorto in occasione delle operazioni di transito comune/comunitario, coperte dal presente impegno, le quali abbiano avuto inizio anteriormente alla data di efficacia della revoca o risoluzione dell'atto costitutivo della garanzia, anche in caso di richiesta di pagamento successiva.
- 4. Ai fini del presente impegno, il(la) sottoscritto(a) elegge il proprio domicilio<sup>20</sup> in ciascuno dei paesi di cui al paragrafo 1, presso:

Paese	Cognome e nome, o ragione sociale, e indirizzo completo			

Il(la) sottoscritto(a) riconosce che qualsiasi comunicazione o notifica e, più generalmente, qualsiasi formalità o procedura relative al presente impegno, indirizzate o compiute per iscritto presso uno dei domicili eletti, saranno accettate e a lui(lei) debitamente comunicate.

Il(la) sottoscritto(a) riconosce la competenza del giudice dei luoghi in cui ha eletto domicilio.

Il(la) sottoscritto(a) s'impegna a mantenere le elezioni di domicilio o, se indotto(a) a modificare uno o più domicili eletti, ad informare preventivamente l'ufficio di garanzia.

Fatto a	, addì	
••••		
	(Firma) <sup>21</sup>	

Il firmatario deve far precedere la propria firma dalla seguente menzione manoscritta: "Buono a titolo di garanzia per l'importo di ...", indicando l'importo in lettere.

\_

Ove la possibilità di eleggere domicilio non sia prevista dalla legislazione di uno di tali paesi, il garante designa, in questo paese, un mandatario autorizzato a ricevere ogni comunicazione a lui(lei) destinata e gli impegni previsti al paragrafo 4, secondo e quarto comma, devono essere stipulati mutatis mutandis. I giudici dei luoghi di domicilio del garante e dei mandatari sono competenti a conoscere delle vertenze inerenti alla presente garanzia.

# 

Accettazione dell'ufficio di garanzia

II.

- 6. Nella casella 7 dell'allegato C5, il termine "Croazia" è inserito tra i termini "Comunità europea" e "Islanda".
- 7. Nella casella 6 dell'allegato C6, il termine "Croazia" è inserito tra i termini "Comunità europea" e "Islanda".

10040/2/12 REV 2 oli/OLI/fb/T 16 DG G 3